



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2008 (28.01.09)
(OR. en)**

**17487/08
ADD 2**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0248 (AVC)**

**SY 1
MED 91**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 dicembre 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	a) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità europea e all'applicazione provvisoria di talune disposizioni di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica araba siriana b) Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 853 definitivo - Volume 3.

All.: COM(2008) 853 definitivo - Volume 3



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.12.2008
COM(2008) 853 definitivo

ALLEGATO

PROTOCOLLI DA 4 A 8

ALLEGATO

PROTOCOLLO 4

*RELATIVO AGLI SCAMBI DI PESCI E DI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI
DELLA COMUNITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 4*

Articolo 1

Settore di applicazione

Il presente protocollo si applica ai pesci e ai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605, nonché alle sottovoci 051191, 230120 e ex 190220, del SA.

Articolo 2

Dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca originari della Comunità

1. I dazi doganali sulle importazioni in Siria di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e precisati all'allegato 1, sono eliminati secondo il calendario seguente:

alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, la Siria elimina i dazi all'importazione uguali o superiori allo 0% ed inferiori al 10%.

La Siria elimina gradualmente i dazi all'importazione uguali o superiori al 10% ed inferiori al 30% su un arco di 5 anni. La prima riduzione ha luogo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, quelle successive all'anniversario della medesima.

La Siria elimina gradualmente i dazi all'importazione uguali o superiori al 30% su un arco di 7 anni. La prima riduzione ha luogo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, quelle successive all'anniversario della medesima.

2. a) L'aliquota preferenziale definitiva calcolata conformemente al presente protocollo viene arrotondata al primo decimale con l'omissione del secondo decimale.

b) Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, in applicazione del paragrafo a), è:

- pari o inferiore all'-1% nel caso di dazi *ad valorem*, oppure

- pari o inferiore a 1€ per singolo importo, nel caso di dazi specifici.

PROTOCOLLO 5

REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Siria si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nelle tabelle 1 e 2 in allegato al presente protocollo.

Alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Siria diversi da quelli elencati nelle tabelle 1 e 2 non sono applicabili dazi doganali all'importazione, né tasse di effetto equivalente, né restrizioni quantitative.

ARTICOLO 2

Alle importazioni in Siria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nelle tabelle da 3 a 7 in allegato al presente protocollo.

ARTICOLO 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate nelle tabelle da 1 a 7 si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 9 del presente accordo.

ARTICOLO 4

1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e la Siria vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.

ARTICOLO 5

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella tabella 1 e nella tabella 3 sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 6

La Comunità e la Siria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

ARTICOLO 7

1. L'aliquota preferenziale definitiva calcolata conformemente al presente protocollo viene arrotondata al primo decimale con l'omissione del secondo decimale.

2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, in applicazione del paragrafo 1), è:

- pari o inferiore a 1%, nel caso dei dazi ad valorem, o
- pari o inferiore a 1 € per singolo importo, nel caso di dazi specifici.

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Siria (Tabelle 1 e 2)

Tabella 1 : Contingenti annuali esenti da dazio

Codice NC ¹	Designazione	Contingente Tonnellate/Peso netto (T) / Litri (L)	Dazio (%)
Ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), escluso il codice NC 1704 90 99:	800 T	0
Ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi i codici NC 1806 20 80, 1806 20 95 e 1806 90 90:	900 T	0
1902	Paste alimentari anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	1.000 T	0
1904 30 00	Bulgur di grano	5.000 T	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	1000 T	0
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	200 T	0
2105	Gelati, anche contenenti cacao:	400 T	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	100.000 L	0
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	20.000 L	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	40.000 L	0

¹ 'Codice NC come da regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007). Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, in quanto, ai fini della presente appendice, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove vengano indicate le voci di codice ex, il regime preferenziale si determina applicando il codice NC unitamente alla corrispondente descrizione.

**Tabella 2: Prodotti oggetto di una liberalizzazione lineare dei dazi all'importazione
nell'arco di un periodo di 12 anni**

Calendario

Anno (A)	EIV	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
% di riduzione	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100

Codice NC ²	Designazione	Dazio ³
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10	-Iogurt:	
	--aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	---in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 51	----inferiore o uguale a 1,5%	0% + 95 EUR/100 kg/netti
0403 10 53	----superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	0% +130,4 EUR/100 kg/netti
0403 10 59	----superiore a 27%	0% +168,8 EUR/100 kg/netti
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 10 91	----inferiore o uguale a 3%	0% +12,4 EUR/100 kg/netti
0403 10 93	----superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	0% +17,1 EUR/100 kg/netti

² 'Codice NC come da regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007). Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo, in quanto, ai fini della presente appendice, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove vengano indicate le voci di codice ex, il regime preferenziale si determina applicando il codice NC unitamente alla corrispondente descrizione.

³ Dazio da eliminare secondo il calendario riportato prima della tabella.

0403 10 99	----superiore a 6%	0% +26,6 EUR/100 kg/netti
0403 90	- altri: --aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: --- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	----inferiore o uguale a 1,5%	0% +95 EUR/100 kg/netti
0403 90 73	----superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	0% +130,4 EUR/100 kg/netti
0403 90 79	----superiore a 27% --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	0% +168,8 EUR/100 kg/netti
0403 90 91	----inferiore o uguale a 3%	0% +12,4 EUR/100 kg/netti
0403 90 93	----superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	0% +17,1 EUR/100 kg/netti
0403 90 99	----superiore a 6%	0% +26,6 EUR/100 kg/netti
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%	0% + EA
0405 20 30	--aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%	0% + EA ⁴
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	-Granturco dolce	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: --Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	--- Granturco dolce	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda

⁴ EA: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) n. 3448 del 6.12.1993 (GU L 318 del 20.12.1993) e successive modifiche

1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	- Succhi ed estratti vegetali:	
1302 20	-Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
1302 20 10	--allo stato secco	19,2%
1302 20 90	- - altri	11,2%
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	--avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	0% + 28,4 EUR/100 kg/netti
1517 90	- altri:	
1517 90 10	--avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	0% + 28,4 EUR/100 kg/netti
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	0% + 27,1 EUR/100 kg/netti MAX 17,9%
1704 10 90	--aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	0% + 30,9 EUR/100 kg/netti MAX 18,2%
1704 90	- altri:	
1704 90 30	-- Preparazione detta «cioccolato bianco»	0% + 45,1 EUR/100 kg/netti MAX 18,9% + 16,5 EUR/100 kg/netti
	- - altri:	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
	- - - altri:	

1704 90 65	----Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1704 90 71	----Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1704 90 75	---- Caramelle	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
	- - - - altri:	
1704 90 81	----- ottenuti per compressione	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1704 90 99	- - - - - altri	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	-Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%	0% + 25,2 EUR/100 kg/netti
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	0% + 31,4 EUR/100 kg/netti
1806 10 90	--avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%	0% + 41,9 EUR/100 kg/netti
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :	
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 20 30	--aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
	- - altri:	
1806 20 50	---aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18%	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 20 70	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	0% + EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z

1806 20 95	- - - altri - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 31 00	--ripiene	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 32	--non ripiene:	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 32 90	- - - altri	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90	- altri: -- Cioccolata e prodotti di cioccolata: --- Cioccolatini (praline), anche ripieni:	
1806 90 11	---- contenenti alcole	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 19	----altri ---altri:	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 31	----ripieni	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 39	----non ripieni	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 60	--Pasta da spalmare contenente cacao	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 70	--Preparazioni per bevande, contenenti cacao	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1806 90 90	- - - altri	0% + EA MAX 18,7% + AD S/Z
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	-Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0% + EA
1901 20 00	-Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0% + EA
1901 90	- altri:	

	--Estratti di malto:	
1901 90 11	---aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	0% +18 EUR/100 kg/netti
1901 90 19	---altri	0% + 14,7 EUR/100 kg/netti
	--altri:	
1901 90 99	---altri	0% + EA
1902	Paste alimentari anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	-Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-- contenenti uova	0% + 24,6 EUR/100 kg/netti
1902 19	--altri:	
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0% + 24,6 EUR/100 kg/netti
1902 19 90	---altri	0% + 21,1 EUR/100 kg/netti
1902 20	-Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	--altri:	
1902 20 91	---cotte	0% + 6,1 EUR/100 kg/netti
1902 20 99	---altri	0% + 17,1 EUR/100 kg/netti
1902 30	-altre paste alimentari:	
1902 30 10	--secche	0% + 24,6 EUR/100 kg/netti
1902 30 90	--altri	0% + 9,7 EUR/100 kg/netti
1902 40	-Cuscus:	
1902 40 10	-- non preparato	0% + 24,6 EUR/100 kg/netti
1902 40 90	--altri	0% + 9,7 EUR/100 kg/netti
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili	0% + 15,1 EUR/100 kg/netti
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e i semolini), precotti o	

	altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10 10	--a base di granturco	0% +20 EUR/100 kg/netti
1904 10 30	--a base di riso	0% +46 EUR/100 kg/netti
1904 10 90	--altri:	0% + 33,6 EUR/100 kg/netti
1904 20	-Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati :	
	--altri:	
1904 20 91	---a base di granturco	0% +20 EUR/100 kg/netti
1904 20 95	---a base di riso	0% +46 EUR/100 kg/netti
1904 20 99	---altri	0% + 33,6 EUR/100 kg/netti
1904 30 00	Bulgur di grano	0% + 25, 7 EUR/100 kg/netti
1904 90	- altri:	
1904 90 10	--Riso	0% +46 EUR/100 kg/netti
1904 90 80	--altri	0% + 25,7 EUR/100 kg/netti
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	-Pane croccante detto « Knäckebrot »	0% +13 EUR/100 kg/netti
1905 20	-Pane con spezie (panpepato):	
1905 20 10	--avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0% + 18,3 EUR/100 kg/netti
1905 20 30	--avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0% + 24,6 EUR/100 kg/netti
1905 20 90	--avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0% + 31,4 EUR/100 kg/netti
	-Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	
1905 31	--Biscotti con aggiunta di dolcificanti:	
	---interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di	

	cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
1905 31 19	----altri	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
	---altri:	
1905 31 30	----aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8%	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
	----altri:	
1905 31 91	----- doppio biscotto con ripieno	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
1905 31 99	- - - - - altri	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
1905 32	--Cialde e cialdine:	
1905 32 05	--- aventi, in peso, un tenore in acqua superiore a 10%	0% + EA MAX 20,7% + AD F/M
	---altri:	
	----interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 32 11	-----in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0% + EA MAX 24,2 % + AD S/Z
1905 32 19	-----altri	0% + EA MAX 24,2 % + AD S/Z
	----altri:	
1905 32 91	-----salate, anche ripiene	0% + EA MAX 20,7% + AD F/M
1905 32 99	-----altri	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
1905 40	-Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
1905 40 10	--Fette biscottate	0% + EA
1905 40 90	--altri	0% + EA
1905 90	-altri:	
1905 90 10	--Pane azimo (mazoth)	0% + 15,9 EUR/100 kg/netti
1905 90 20	--Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0% + 60,5 EUR/100 kg/netti
	--altri:	
1905 90 30	-- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca	0% + EA

1905 90 45	---Biscotti	0% + EA MAX 20,7% + AD F/M
1905 90 55	--- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0% + EA MAX 20,7% + AD F/M
	---altri:	
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	0% + EA MAX 24,2% + AD S/Z
1905 90 90	----altri	0% + EA MAX 20,7% + AD F/M
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	-altri:	
2001 90 30	--Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda
2001 90 40	--Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0% + 3,8 EUR/100 kg net eda
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2004 10	-Patate:	
	--altri:	
2004 10 91	---sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0% + EA
2004 90	-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	--Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	-Patate:	
2005 20 10	--sotto forma di farina, semolino o fiocchi	0% + EA
2005 80 00	-Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 99	--altri:	

2008 99 85	---senza aggiunta di alcole: ----senza aggiunta di zuccheri: ----- Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0% + 9,4 EUR/100 kg net eda
2008 99 91	-----Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0% + 3,8 EUR/100 kg net eda
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 98	---altri	0% + EA
2101 20	-Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 98	---altri	0% + EA
2101 30	-Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 19	---altri	0% + 12,7 EUR/100 kg/netti
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 99	---altri	0% + 22,7 EUR/100 kg/netti
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	-non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	0% + 20,2 EUR/100 kg/netti MAX19,4% + 9,4 EUR/100 kg/netti
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
2105 00 91	--uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	0% + 38,5 EUR/100 kg/netti MAX18,1% + 7 EUR/100 kg/netti
2105 00 99	--aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 7%	0% + 54 EUR/100 kg/netti MAX17,8% + 6,9 EUR/100 kg/netti
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	

2106 10	-Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 80	--altri	0% + EA
2106 90	-altri:	
2106 90 20	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	12,1%
	--altri:	
2106 90 98	---altri	0% + EA
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 90	-altri:	
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2202 90 91	---inferiore a 0,2%	0% + 13,7 EUR/100 kg/netti
2202 90 95	---uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	0% + 12,1 EUR/100 kg/netti
2202 90 99	---uguale o superiore a 2%	0% + 21,2 EUR/100 kg/netti
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	-in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	--con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	7,6 EUR/hl
2205 10 90	--con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl
2205 90	-altri:	
2205 90 10	--con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	6,3 EUR/hl
2205 90 90	--con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	0 EUR/% vol/hl
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	-Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol	16,3 EUR/hl
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	8,6 EUR/hl

2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	
2208 40	-Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati: --presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	
2208 40 11	---Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) ---altri:	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
2208 40 39	----altri --presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl
2208 40 51	---Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) --altri:	0,6 EUR/% vol/hl
2208 40 99	----altri -- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:	0,6 EUR/% vol/hl
2208 90 91	---inferiore o uguale a 2 litri	0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl
2208 90 99	---superiore a 2 litri	0%
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli:	
2905 43 00	-- Mannitolo	0% + 125,8 EUR/100 kg/netti
2905 44	--D-glucitolo (sorbitolo): ---in soluzione acquosa:	
2905 44 11	----contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0% + 16,1 EUR/100 kg/netti
2905 44 19	----altri ---altri:	0% + 37,8 EUR/100 kg/netti
2905 44 91	----contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0% + 23 EUR/100 kg/netti

2905 44 99	----altri	0% + 53,7 EUR/100 kg/netti
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: --- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:	
3302 10 10	----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol ----altri:	0%
3302 10 29	----altri	0% + EA
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	- Caseine:	
3501 10 10	--destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0%
3501 10 50	--destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0%
3501 10 90	--altri	5,5%
3501 90	-altri:	
3501 90 90	--altri	2,9%
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	--Destrina --altri amidi e fecole modificati:	0% + 17,7 EUR/100 kg/netti
3505 10 90	---altri	0% + 17,7 EUR/100 kg/netti
3505 20	-Colle:	
3505 20 10	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%	0% + 4,5 EUR/100 kg/netti MAX 11,5%

3505 20 30	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%	0% + 8,9 EUR/100 kg/netti MAX 11,5%
3505 20 50	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%	0% + 14,2 EUR/100 kg/netti MAX 11,5%
3505 20 90	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	0% + 17,7 EUR/100 kg/netti MAX 11,5%
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	-a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	0% + 8,9 EUR/100 kg/netti MAX 12,8%
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	0% + 12,4 EUR/100 kg/netti MAX 12,8%
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	0% + 15,1 EUR/100 kg/netti MAX 12,8%
3809 10 90	--aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%	0% + 17,7 EUR/100 kg/netti MAX 12,8%
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:	
3824 60	-Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: --in soluzione acquosa:	
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0% + 16,1 EUR/100 kg/netti
3824 60 19	---altri --altri:	0% + 37,8 EUR/100 kg/netti
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0% + 23 EUR/100 kg/netti
3824 60 99	---altri	0% + 53,7 EUR/100 kg/netti

Dazi applicabili all'importazione in Siria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità (tabelle da 3 a 7)

Tabella 3: Contingenti tariffari preferenziali annuali entro i quali il dazio all'importazione applicabile è ridotto del 40%

Codice siriano	Designazione	Contingente Tonnellate/ Peso netto (T) / Litri (L)	Riduzione del dazio all'importazione applicabile
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	300.000 L	40%
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	50.000 L	40%
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	350.000 L	40%
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	50 T	40%
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco	150 T	40%

Tabella 4 : Prodotti oggetto di una liberalizzazione completa e immediata dei dazi all'importazione

Calendario

Anno (A) EIV A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

% di riduzione 100

codice siriano	Designazione	Dazio (%) ⁵
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:	
0502 90 00	-altri	5
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10 00	-Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	5
0505 90 00	-altre	5
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie:	
0506 10 00	-Osseina e ossa acidulate	5
0506 90 00	-altre	5
0903	Mate	
0903 00 10	- - -Greggio, in forma di steli, anche macinato	5

⁵ Dazio da eliminare secondo il calendario riportato prima della tabella.

1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	-Succhi ed estratti vegetali:	
1302 19	--altri:	
1302 19 90	---altri (esclusi liquirizia, luppolo, vaniglia, oleoresina e oppio)	1
1302 20 00	-Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	1
	-Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	--Agar-agar	1
Ex 1302 32 00	- -Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati:	1
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):	
1401 10 00	-Bambù	1
1401 20 00	-Canne d'India	1
1401 90 00	-altre	1
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
	-altri	
1404 90 10	-- Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	1
1404 90 20	-- Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	1
1404 90 30	-- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	1
1404 90 90	altre	5
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)	3

1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 90	-altri	
Ex 1515 90 10	--- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni, presentati in contenitori di contenuto netto in peso uguale o superiore a 150kg	1
Ex 1515 90 90	--- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni: altri	5
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	-Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
Ex 1516 20 10	--presentati in contenitori di contenuto netto in peso uguale o superiore a 20kg oli di ricino idrogenato, detti « opalwax »	3
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	-Margarina, esclusa la margarina liquida	
Ex 1517 10 90	--altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	3
1517 90	-altre:	
Ex 1517 90 90	--altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	3
Ex 1517 90 90	---Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	3

1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	- - - Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	1
Ex 1518	--- Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	1
Ex 1518	---altri	1
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	1
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10 00	- Cere vegetali	1
1521 90 00	-altri	1
Ex 1522 00	Degras	5
1702 50 00	-Fruttosio chimicamente puro	1
Ex 1702 90 00	-Maltosio chimicamente puro	3
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	-non sgrassata	1
1803 20 00	-completamente o parzialmente sgrassata	1
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	1
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	-Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	5

1901 90	-altri:	
1901 90 10	--Estratti di malto	1
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:	
2102 10 00	-Lieviti vivi:	3
2102 20 00	-Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti	3
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	-altri polialcoli:	
2905 43 00	--Mannitolo	1
2905 44 00	--D-glucitolo (sorbitolo)	1
2905 45 00	--Glicerolo (glicerina)	1
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
	--dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari e delle bevande:	
3302 10 20	- - -Composti non alcolici (composti estratti) con basi aromatiche, per la fabbricazione di bevande	1
3302 10 90	---altri	3
	--altri	
3302 90 90	---altri	1
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10 00	-Caseine	1
Ex 3501 90 00	-altri (escluse le colle di caseina)	1
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
Ex 3505 10 00	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole, esterificati o eterificati)	1

3505 20 00	-Colle	1
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10 00	-a base di sostanze amidacee	1
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: -Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 11 00	--Acido stearico	1
3823 12 00	--Acido oleico	1
3823 13 00	--Acidi grassi del tallolio	1
3823 19 00	--altri:	1
3823 70 00	-Alcoli grassi industriali	1
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	
3824 60 00	-Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	1

**Tabella 5 : Prodotti oggetto di una liberalizzazione lineare dei dazi all'importazione
nell'arco di un periodo di 3 anni**

Calendario

Anno (A)	EIV	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
% di riduzione	33	66	100									

Codice siriano	Designazione	Dazio (%) ⁶
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	10
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	7
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: -Succhi ed estratti vegetali	
1302 12 00	--di liquirizia	7
1302 13 00	--di luppolo	7
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	-Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
Ex 1516 20 90	---altri; Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	7
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	-Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 10	--- in imballaggi di un peso netto superiore a 20 kg	10

⁶ Dazio da eliminare secondo il calendario riportato prima della tabella

1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 20 00	-Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	10
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 90	-altri:	
1901 90 90	---altri	30
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: --Estratti, essenze e concentrati	
2101 11 10	---in imballaggi di peso netto superiore a 20 kg	15
2101 11 90	---altri	30
2101 12 00	--Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè	30
2101 20	-Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 10	---in imballaggi di peso netto superiore a 20 kg	5
2101 20 90	---altri	30
2101 30 00	-Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	5

2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:	
2103 10	-Salsa di soia	
2103 10 10	---in imballaggi di un peso netto superiore a 20 kg	5
2103 10 90	---altri	30
2103 20 00	-Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	50
2103 30	-Farina di senape e senape preparata:	
2103 30 10	--- in imballaggi di un peso netto superiore a 20 kg	5
2103 30 90	---altri	30
2103 90	-altri:	
2103 90 10	--- in imballaggi di un peso netto superiore a 20 kg	5
2103 90 90	---altri	30
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10 00	-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	50
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10 00	-Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	5
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 10	-Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, condizionato per l'industria, in botti o recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 150 Kg	7
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90 00	-altri	10

**Tabella 6 : Prodotti oggetto di una liberalizzazione lineare dei dazi all'importazione
nell'arco di un periodo di 6 anni**

Calendario

Anno (A)	EIV	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
% di riduzione	17	33	50	67	83	100						

Codice siriano	Designazione	Dazio (%) ⁷
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
Ex 0405 20 00	-Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 75%	20
0903	Mate	
0903 00 20	- - -preparato e pronto all'uso	20
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove;	
	--Bulgur di grano	
1904 30 00		20
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:	
2102 30 00	-Lieviti in polvere preparati	20
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	

⁷ Dazio da eliminare secondo il calendario riportato prima della tabella

2207 10 90	-Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, altro	20
2207 20 00	-Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	20
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione -altri:	
2208 90 10	---Alcole etilico, non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol	20
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 20 00	-Sigarette contenenti tabacco	20
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10 00	-Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione -altro:	20
2403 91 00	-Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"	20
2403 99 00	-altri:	20

**Tabella 7 : Prodotti oggetto di una liberalizzazione lineare dei dazi all'importazione
nell'arco di un periodo di 12 anni**

Calendario

Anno (A)	EIV	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
% di riduzione	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92	100

Codice siriano	Designazione	Dazio (%) ⁸
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
Ex 0403 10 00	- Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, in polvere, in granuli o in altre forme solide	30
Ex 0403 90 00	- altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, in polvere, in granuli o in altre forme solide	30
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:	
0502 10 00	-Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	50
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:	
0507 10 00	-Avorio; polveri e cascami d'avorio	30
0507 90 00	-altri	30

⁸ Dazio da eliminare secondo il calendario riportato prima della tabella

0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	30
0511 99 20	Spugne naturali di origine animale	30
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	-Granturco dolce	50
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
Ex 0711 90 00	-altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: granturco dolce	50
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 20 00	-Linters di cotone	50
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 10 00	-Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	50
1704 90 00	-altri:	50
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	-Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 90	-altre	30
1806 20 00	-altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :	50
	-altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:	
1806 31 00	-ripiene	50
1806 32 00	-non ripiene	50
1806 90 00	-altre:	50

1902	Paste alimentari anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: -Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-contenenti uova	50
1902 19 00	-altre:	
Ex 1902 20 00	-Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) (escluse quelle contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici ed escluse quelle contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)	50
1902 30 00	-altre paste alimentari	50
1902 40 00	-Cuscus:	30
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	50
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
1904 10 00	-Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	50
1904 20 00	-Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati --altri:	50
1904 90 00	-altri	50
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	-Pane croccante detto « Knäckebrot »	50
1905 20 00	-Pane con spezie (panpepato) -Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:	50
1905 31 00	--Biscotti con aggiunta di dolcificanti	50

1905 39 00	--Cialde e cialdine	50
1905 40 00	-Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	50
1905 90 00	-altri	50
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	-altri	
Ex 2001 90 00	-Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	50
Ex 2001 90 00	-Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%:	50
Ex 2001 90 00	-Cuori di palma	50
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
Ex 2004 10 00	-Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi	50
Ex 2004 90 00	-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	50
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:	
2005 20	Patate:	
Ex 2005 20 90	-sotto forma di farina, semolino o fiocchi	50
2005 80 00	Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	50
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:	
2008 11	Arachidi:	
2008 11 10	Burro di arachidi	50

	altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	
2008 91 00	-Cuori di palma	50
Ex 2008 99 00	-altri: Granturco, escluso il granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>), senza aggiunta di alcole o zuccheri	50
Ex 2008 99 00	-altri: Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	50
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 20 00	-Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	40
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	50
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	-altre	
Ex 2106 90 90	-altre: non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	50
Ex 2106 90 90	-altre: Altre	50
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10 00	-Acque minerali e acque gassate	50
2201 90 00	-altre	50
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	-Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	50
2202 90 00	-altre	50
2203 00 00	Birra di malto:	50
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	

2205 10 00	-in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	50
2205 90 00	-altri	50
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione:	
2208 20 00	-Acquaviti di vino o di vinacce	50
2208 30 00	-Whisky	50
2208 40 00	-Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	50
2208 50 00	-Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):	50
2208 60 00	-Vodka	50
2208 70 00	- Liquori	50
	-altri:	
2208 90 90	---altri	50
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	
2402 10 00	-Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	50
2402 90 00	-altri	50
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	
3302 10 10	--- Composti alcolici trasformati (composti estratti) con basi aromatiche, per la fabbricazione di bevande alcoliche	50

PROTOCOLLO 6
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI
"PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

Articolo 3 Cumulo nella Comunità

Articolo 4 Cumulo in Siria

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10 Assortimenti

Articolo 11 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12 Principio della territorialità

Articolo 13 Trasporto diretto

Articolo 14 Esposizioni

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16	Requisiti di carattere generale
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED
Articolo 18	Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
Articolo 23	Esportatore autorizzato
Articolo 24	Validità della prova dell'origine
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28	Documenti giustificativi
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 30	Discordanze ed errori formali
Articolo 31	Importi espressi in euro

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32	Assistenza reciproca
Articolo 33	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 34	Composizione delle controversie

Articolo 35 Sanzioni

Articolo 36 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 37 Applicazione del protocollo

Articolo 38 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Modifiche del protocollo

Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III a: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato III b: Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED e domanda di certificato di circolazione EUR-MED

Allegato IV a: Testo della dichiarazione su fattura

Allegato IV b: Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra

Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

1. (a) per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
2. (b) per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
3. (c) per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
4. (d) per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti;
5. (e) per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
6. (f) per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Siria - nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
7. (g) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Siria;
8. (h) per “valore dei materiali originari” si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
9. (i) per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in

dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Siria;

10. (j) per “capitoli” e “voci” si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato” o “SA”;
11. (k) il termine “classificato” si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
12. (l) con il termine “spedizione” si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
13. (m) il termine “territori” comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

14. 1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - 14.1. (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5;
 - 14.2. (b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6;
 - 14.3. (c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
15. 2. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Siria:
 - 15.1. (a) i prodotti interamente ottenuti in Siria ai sensi dell’articolo 5;

- 15.2. (b) i prodotti ottenuti in Siria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Siria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
16. 3. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra la Siria, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

17. 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁹, dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
18. 2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
19. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.
20. 4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

⁹ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

21. 5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- 21.1. (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
- 21.2. (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo;
- 21.3. e
- 21.4. (c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Siria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce alla Siria, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Cumulo in Siria

22. 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Siria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Siria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)¹⁰, dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Siria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
23. 2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Siria i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia, a condizione

¹⁰ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Siria. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

- 24. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Siria non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Siria soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Siria.
- 25. 4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Siria conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
- 26. 5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - 26.1. (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
 - 26.2. (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo;
 - 26.3. e
 - 26.4. (c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Siria, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Siria fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

27. 1. Si considerano “interamente ottenuti” nella Comunità o in Siria:
- 27.1. (a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - 27.2. (b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;
 - 27.3. (c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
 - 27.4. (d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;
 - 27.5. (e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;
 - 27.6. (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Siria, con le loro navi;
 - 27.7. (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - 27.8. (h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - 27.9. (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - 27.10. (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - 27.11. (k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
28. 2. Le espressioni “le loro navi” e “le loro navi officina” di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- 28.1. (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Siria;
 - 28.2. (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Siria,
 - 28.3. (c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Siria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Siria e di cui,

inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

- 28.4. (d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Siria;
- 28.5. e
- 28.6. (e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati membri della Comunità o della Siria.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

- 29. 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

- 30. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:
 - 30.1. (a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - 30.2. (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

- 31. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

32. 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
- 32.1. (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - 32.2. (b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - 32.3. (c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - 32.4. (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - 32.5. (e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - 32.6. (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - 32.7. (g) le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - 32.8. (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - 32.9. (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - 32.10. (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - 32.11. (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - 32.12. (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - 32.13. (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - 32.14. (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - 32.15. (o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

- 32.16. (p) la macellazione degli animali.
33. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Siria su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

34. 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- 34.1. (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- 34.2. (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
35. 2. Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- 36. (a) energia e combustibile;
- 37. (b) impianti e attrezzature;
- 38. (c) macchine e utensili;
- 39. (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

40. 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Siria, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
41. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Siria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Siria sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
- 41.1. (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
- 41.2. e
- 41.3. (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
42. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Siria sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Siria e successivamente reimportati, purché:
- 42.1. (a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Siria o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;
- 42.2. e
- 42.3. (b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- 42.3.1. i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
- 42.3.2. e
- 42.3.3. ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Siria non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.
43. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle

lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Siria. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Siria con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

- 44. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Siria, compreso il valore dei materiali aggiunti.
- 45. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
- 46. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
- 47. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Siria sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

- 48. 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Siria direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Siria.

- 49. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - 49.1. (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - 49.2. (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - 49.2.1. (i) un'esatta descrizione dei prodotti;

- 49.2.2. (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
- 49.2.3. e
- 49.2.4. (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
- 49.3. (c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

- 50. 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Siria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - 50.1. (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Siria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - 50.2. (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Siria;
 - 50.3. (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione
 - 50.4. e
 - 50.5. (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
- 51. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
- 52. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

53. 1. (a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Siria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
54. (b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
55. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Siria ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
56. 3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
57. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
58. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
59. 6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o della Siria senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

60. 7. In deroga al paragrafo 1, la Siria può applicare ai prodotti che non rientrano nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
- 60.1. (a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Siria;
- 60.2. (b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Siria.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

61. 1. I prodotti originari della Comunità importati in Siria e i prodotti originari della Siria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
- 61.1. (a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III a;
- 61.2. (b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui facsimile figura nell'allegato III b;
- 61.3. (c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura" o "dichiarazione su fattura EUR-MED") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.
62. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

63. 1. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
64. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano agli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
65. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
66. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Siria rilasciano un certificato di circolazione EUR.1:
- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
67. 5. Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Siria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e
- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
 - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure

- i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

68. 6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR-MED deve figurare una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

‘CUMULATION APPLIED WITH’(nome del paese/dei paesi)

- se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

‘NO CUMULATION APPLIED’

69. 7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

70. 8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

71. 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori

72. 1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- 72.1. (a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari

- 72.2. oppure

- 72.3. (b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

73. 2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.
74. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.
75. 4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
76. 5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"

'ISSUED RETROSPECTIVELY'

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:

77. 'ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no[data e luogo del rilascio]'
6. Le diciture di cui al paragrafo 5 devono figurare nella casella 7 del certificato EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

78. 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
79. 2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
- 'DUPLICATE'**
80. 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
81. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Siria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Siria. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

82. 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
83. 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
84. 3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
85. 4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
86. 5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
87. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

88. 1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate:
 - 88.1. (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

- 88.2. oppure
- 88.3. (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 euro.
89. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:
- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.
90. 3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:
- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
 - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
 - i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
91. 4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED devono contenere una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

'CUMULATION APPLIED WITH'(nome del paese/dei paesi)
 - se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

'NO CUMULATION APPLIED'
92. 5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

93. 6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
94. 7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
95. 8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

96. 1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
97. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
98. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
99. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
100. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

101. 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
102. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
103. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

104. 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

105. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
106. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

107. (a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
108. (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Siria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
109. (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Siria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Siria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
110. (d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Siria in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
111. (e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Siria in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

112. 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

113. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.
114. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
115. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

116. 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
117. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

118. 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Siria o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
119. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
120. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
121. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese

può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

122. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Siria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

123. 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Siria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
124. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Siria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Controllo delle prove dell'origine

125. 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
126. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
127. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
128. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

129. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Siria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
130. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

131. 1. La Comunità e la Siria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
132. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Siria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII
CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Applicazione del protocollo

133. 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
134. 2. I prodotti originari della Siria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Siria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
135. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

136. 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
- (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- 136.1. (a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- 136.2. (b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
- 136.2.1. (i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
- 136.2.2. oppure
- 136.2.3. (ii) che tali prodotti siano originari della Siria o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
- (2) prodotti originari della Siria:

- 136.3. (a) i prodotti interamente ottenuti in Siria;
- 136.4. (b) i prodotti ottenuti in Siria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
- 136.4.1. (i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
- 136.4.2. oppure
- 136.4.3. (ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
137. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
138. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Siria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.
139. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITLE VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Siria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED,

rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4)

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30%..

Nota 6:

6.1. Quando, nell’elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- (a) distillazione sotto vuoto;
- (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) estrazione mediante solventi selettivi;
- (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante

agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

- (g) polimerizzazione;
- (h) alchilazione;
- (i) isomerizzazione.

7.2. I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- (a) distillazione sotto vuoto;
- (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) estrazione mediante solventi selettivi;
- (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- (g) polimerizzazione;
- (h) alchilazione;
- (ij) isomerizzazione;
- (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- (l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’ “hydrofinishing” o la decolorazione);
- (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;

(o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

(p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	oppure (4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole	

Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati - altri	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
1516	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, : fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - Maltosio e fruttosio chimicamente puri - Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
1902	- altri Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi - contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco) - Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio), cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata : - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹¹⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹²⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹¹ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹² Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹³⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁴⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁵⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁶⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹³ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2.

¹⁴ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2.

¹⁵ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁶ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁷⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁷

Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁸⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁹⁾ oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁸ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁹ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
2933	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - altri -- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
3003 e 3004	-- Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽²⁰⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽²¹⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁰ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

²¹ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽²²⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3404	Cere artificiali e cere preparate: - A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

22

Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 3507	- Eteri ed esteri di amidi e fecole - altri Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; pasta di carbonio per elettrodi - Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	“Gomme-esteri”	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali : - Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo o la conservazione di microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o di cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione - Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: - I seguenti prodotti di questa voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
	-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Oli di flemma e di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli ed avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali valgono le regole riportate più avanti: - Prodotti di omopolimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²³⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²³

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
ex 3907	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁵⁾	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati nè compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole riportate più avanti:		
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri:		

²⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁵ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3) oppure (4)		
ex 3916 ed ex 3917	-- Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁶⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁷⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ⁽²⁸⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		

²⁶ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²⁸ Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre “crêpe” di gomma per suole	Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - Tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno; carbone di legna e lavori di legno; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: - Levigato o incollato con giunture di testa - Liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽²⁹⁾ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽³⁰⁾ Fabbricazione a partire da⁽³¹⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽³²⁾ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽³³⁾ Fabbricazione a partire da ⁽³⁴⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - carta oppure

³² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 52	Cotone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da⁽³⁵⁾: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽³⁶⁾ Fabbricazione a partire da⁽³⁷⁾:

³⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽³⁸⁾ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽³⁹⁾

³⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da⁽⁴⁰⁾: - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da⁽⁴¹⁾: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁴²⁾

⁴⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da⁽⁴³⁾: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da⁽⁴⁴⁾: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁽⁴⁵⁾

⁴³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - altri - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili - altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁽⁴⁹⁾: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da⁽⁵⁰⁾: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta	

⁴⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spirali (vergolati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽⁵¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
5606	Filati spirali (vergolati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirale), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁽⁵²⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o pasta tessile, oppure - materiali per la produzione della carta
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁵³⁾ : - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile Tuttavia:

⁵¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
	- di altri feltri - altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da⁽⁵⁴⁾: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da⁽⁵⁵⁾: - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: - materie tessili miste a fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁽⁵⁶⁾ Fabbricazione a partire da⁽⁵⁷⁾:	

⁵⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: - Contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	

57

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
5903	- altri Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁸
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile oppure

⁵⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - Stoffe a maglia	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁽⁶⁰⁾: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile
5907	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili - altri Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

⁶⁰

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
da 5909 a 5911	- altri Manufatti tessili per usi industriali: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da⁽⁶¹⁾: - filati di cocco, - i seguenti materiali: -- filato di politetrafluoroetilene⁽⁶²⁾, -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico -- monofilati di politetrafluoroetilene⁽⁶³⁾, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁽⁶⁴⁾, -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o pasta tessile

⁶¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶² L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁶³ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁶⁴ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁵⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁶⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁶⁷⁾⁽⁶⁸⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁰⁾⁽⁷¹⁾	

⁶⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁶⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷¹ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁷² oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷³⁾
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁴ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁵⁾
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁽⁷⁶⁾⁽⁷⁷⁾ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁸⁾
	- altri	Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁽⁷⁹⁾⁽⁸⁰⁾ oppure

72

Cfr. nota introduttiva 6.

73

Cfr. nota introduttiva 6.

74

Cfr. nota introduttiva 6.

75

Cfr. nota introduttiva 6.

76

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

77

Cfr. nota introduttiva 6.

78

Cfr. nota introduttiva 6.

79

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

80

Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: - Ricamati - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri	Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁸¹ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁸²⁾ Fabbricazione a partire da filati⁸³ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁽⁸⁴⁾ Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁸⁵	

⁸¹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸² Cfr. nota introduttiva 6.

⁸³ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁴ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁵ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - In feltro, non tessuti - altre: -- Ricamati	Fabbricazione a partire da ⁽⁸⁶⁾ : - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾
	-- altri	oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽⁹¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - sostanze chimiche o pasta tessile
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio	

⁸⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁷ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁸ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁰ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

⁹¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) oppure (4)
6307	- Non tessuti - altri Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione a partire da ⁽⁹²⁾ (⁹³): - fibre naturali, o - sostanze chimiche o pasta tessile Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁽⁹⁴⁾ (⁹⁵) Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi articoli; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6406	Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹⁶⁾
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁹² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹³ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹⁵ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁶ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽⁹⁷⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

97

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostruite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
	- Greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
ex 7304, da 7305 a 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - Rame raffinato - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami ed avanzi di rame
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami ed avanzi di alluminio.
7602	Cascami o avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA	
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7802

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 7902	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami ed avanzi della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽⁹⁸⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altri apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spaltatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: - Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

ex 8486

- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma e loro parti ed accessori

- macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici per metalli e loro parti ed accessori

- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro e loro parti ed accessori

- strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori

- forme, per formare ad iniezione o per compressione

- macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)
		prodotto
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e -entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
	matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; - schede di prossimità e “schede intelligenti” (“smart cards”) con due e o più circuiti integrati elettronici - “schede intelligenti” (“smart cards”) con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e -entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e -in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione, in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato, anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 - altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: -destinate esclusivamente o principalmente all'utilizzo con apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
8535	- destinate esclusivamente o principalmente all'utilizzo con monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e -in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	8536 - Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche -- di materie plastiche -- di ceramica	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Microassiemi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)
prodotto e		
- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
ex capitolo 86 8608	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per: Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87 8709 8710 8711	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; fatta eccezione per: Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - Con motore a pistone alternativo di cilindrata:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
ex 8712	-- inferiore o uguale a 50 cm3	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm3	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e congegni galleggianti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - Parti e accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)	oppure (4)
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Svegli, pendole, orologi e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) oppure (4)	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: - il valore del tessuto non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	

(1)	(2)	(3) oppure (4)
ex capitolo 96	Lavori diversi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi

(1)	(2)	(3) oppure (4)
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ALLEGATO III bis

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo.		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli ⁹⁹; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁹⁹

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ¹⁰⁰ Modellon. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro Luogo e data..... (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)
13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

¹⁰⁰

Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

.....
(Luogo e data)

Timbro

.....
(Firma)

.....
(Luogo e data)

Timbro

.....
(Firma)

(1) Contrassegnare con una X la casella utile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo.	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli ⁽¹⁰¹⁾, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

¹⁰¹ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

.....
.....
.....
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (¹⁰²):

.....
.....
.....
.....
M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

¹⁰²

Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO III ter

**MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DI DOMANDA
PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED**

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni formulario dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR-MED N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo.	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni ☐ Cumulation applied with (nome del paese/paesi) ☐ No cumulation applied. (Contrassegnare con una X la casella opportuna)		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli ¹⁰³; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ¹⁰⁴ Modellon. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro Luogo e data (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)		

¹⁰³

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

¹⁰⁴

Da compilare solo quando la normativa del paese o del territorio di esportazione lo richieda.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato. (Luogo e data) Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). (Luogo e data) Timbro (Firma) _____ (1) Contrassegnare con una X la casella utile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR-MED N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo.	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni ↑ Cumulation applied with (nome del paese/paesi) ↑ No cumulation applied. (Contrassegnare con una X la casella opportuna)	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		

8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare “alla rinfusa”

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁰⁵⁾:

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....

(Luogo e data)

.....

(Firma)

¹⁰⁵

Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV bis

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione Bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... ⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησικής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione araba

يُصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

.....(3)

(Luogo e data)

.....(4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Compilare o cancellare ove opportuno

(4) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

ALLEGATO IV ter

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo è riportato in appresso, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ...⁽¹⁾) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°⁽¹⁾.) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied ⁽³⁾

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ...⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

- cumulation applied with(name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

.....(4)

(Luogo e data)

.....(5)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione))

(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

(3) Compilare o cancellare ove opportuno.

(4) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa al Principato di Andorra

1. La Siria accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa alla Repubblica di San Marino

1. La Siria accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 7:
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1

Ai sensi del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- (a) “legislazione doganale”: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a un qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- (b) “autorità richiedente”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- (c) “autorità interpellata”: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- (d) “dati a carattere personale”: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- (e) “operazione che viola la legislazione doganale”: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell’ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare al fine di prevenire, individuare e perseguire le operazioni che violano detta legislazione.
2. L’assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù di poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel campo di applicazione del presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - (a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci in questione;
 - (b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci in questione.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che sia esercitato un controllo speciale:
 - (a) sulle persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
 - (b) sui luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate, o possono esserlo, in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni che violano la legislazione doganale;
 - (c) sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad operazioni che violano la legislazione doganale;
 - (d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino, o appaiano loro, in violazione della legislazione doganale e che possano interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi impiegati per effettuare dette operazioni che violano la legislazione doganale;
- merci che sono notoriamente oggetto di tali operazioni;

- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o regolamentari, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto, corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'autorità richiedente;
- (b) la misura richiesta;
- (c) l'oggetto e il motivo della domanda;
- (d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e altri elementi giuridici pertinenti;
- (e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- (f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 le informazioni che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni che violano la legislazione doganale.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta, qualora le copie autenticate risultino insufficienti, e devono essere restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

(a) possa pregiudicare la sovranità della Siria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; or

(b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; oppure

(c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. (*)

2. L'autorità interpellata può rinviare la prestazione dell'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni che violano la legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del medesimo protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente

protocollo. L'autorità competente che ha fornito le informazioni o dato accesso ai documenti è informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso delle informazioni è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e a produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario per i procedimenti in questione. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa il funzionario dovrà comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono dal servizio pubblico.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Siria e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Siria; e infine
 - non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Siria, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo di associazione.

PROTOCOLLO 8

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 7

	SA2004		Designazione delle merci
	3818	0010	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, silicio drogato
	3818	0090	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, diversi dal silicio drogato
	7020	0005	Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori
	8419	8915	Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido di dischi (wafers) a semiconduttore
	8419	8920	Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su dischi (wafers) a semiconduttore
	8419	8925	Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore fisico mediante fascio elettronico o evaporazione su dischi (wafers) a semiconduttore
ex	8419	9025	Parti di apparecchi delle sottovoci 8419 8915, 8419 8920 o 8419 8925
	8421	1994	Centrifughe del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore
	8421	9110	Parti di apparecchi della sottovoce 8421 1994
	8424	8920	Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore
	8424	8930	Macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica
	8424	9010	Parti di apparecchi della sottovoce 8424 8920
	8428	3993	Macchine automatizzate per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di dischi (wafers) a semiconduttore, cassette di dischi, contenitori di dischi e altro materiale per dispositivi a semiconduttore
ex	8431	3990	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8525 a 8430
	8456	1010	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, del tipo utilizzato nella produzione di dischi (wafers) o dispositivi a semiconduttore
	8456	9100	Macchine utensili per l'incisione a secco del tracciato su materiali semiconduttori
	8456	9910	Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la produzione o la riparazione di maschere e reticoli per tracciati su dispositivi a semiconduttore
	8456	9930	Macchine per l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore
	8462	2105	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici, a comando numerico, del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore

ex	8462	2905	Altre macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici, del tipo utilizzato nella produzione di dispositivi a semiconduttore
	8464	1010	Macchine utensili per la tranciatura di lingotti monocristalli o di dischi (wafers) in microplacchette
	8464	2005	Macchine per molare o levigare per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore
	8464	9010	Macchine utensili per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore
	8466	9115	Parti per le macchine delle sottovoci 8464 1010, 8464 2005 o 8464 9010
	8466	9315	Parti per le macchine e gli apparecchi delle sottovoci 8456 1010, 8456 9100, 8456 9910 o 8456 9930
	8466	9410	Parti per le macchine delle sottovoci 8462 2105 o 8462 2905
	8469	1100	Macchine per l'elaborazione di testi
	8470	1000	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni
	8470	2100	Altre macchine calcolatrici elettroniche con dispositivo stampante
	8470	2900	Altre macchine calcolatrici elettroniche
	8470	3000	Altre macchine calcolatrici
	8470	4000	Macchine contabili
	8470	5000	Registratori di cassa
	8470	9000	Altre macchine con dispositivi di calcolo
	8471	1090	Macchine automatiche per l'elaborazione dei dati, analogiche o ibride
	8471	3000	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo
	8471	4190	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita
	8471	4990	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, presentate sotto forma di sistemi
	8471	5090	Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 e 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due dei tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita
	8471	6040	Stampanti
	8471	6050	Tastiere
	8471	6090	Altre unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria
	8471	7040	Unità di memoria centrali

8471	7051	Unità di memoria a dischi ottiche, comprese le magneto-ottiche
8471	7053	Unità di memoria a dischi rigidi
8471	7059	Altre unità di memoria a dischi
8471	7060	Unità di memoria a nastri
8471	7090	Altre unità di memoria
8471	8000	Altre unità di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8471	9000	Altre
8472	9030	Sportelli automatici
8473	1011	Assemblaggi elettronici delle macchine della sottovoce 8469 1100
8473	2110	Assemblaggi elettronici di macchine calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29
8473	2190	Altre parti ed accessori di macchine calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29
8473	2910	Assemblaggi elettronici delle macchine della voce 8470 diverse dalle macchine calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470 10, 8470 21 e 8470 29
8473	2990	Altre parti ed accessori delle macchine della voce 8470 diverse dalle macchine calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470 10, 8470 21 e 8470 29
8473	3010	Assemblaggi elettronici di macchine della voce 8471
8473	3090	Parti ed accessori di macchine della voce 8471
8473	4011	Assemblaggi elettronici delle macchine della sottovoce 8472 9030
8473	5010	Assemblaggi elettronici di parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472
8473	5090	Altre parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469 a 8472
8477	1010	Formatrici ad iniezione, apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori
8477	5905	Altre macchine ed apparecchi per formare o modellare, apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore
8477	9005	Parti di macchine delle sottovoci 8477 1010 e 8477 5905
8479	8965	Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori
8479	8970	Apparecchi per la deposizione epitassiale su dischi (wafers) a semiconduttore
8479	8973	Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
8479	8977	Apparecchi per il fissaggio di piastrine e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore
8479	8979	Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore

8479	9050	Parti di macchine delle sottovoci 8479 8965, 8479 8970, 8479 8973, 8479 8977 o 8479 8979
8480	7110	Formatrici ad iniezione e per compressione del tipo usato nella produzione di dispositivi a semiconduttore
8504	4020	Convertitori statici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità
8504	5030	Altri induttori del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità
8504	9005	Assemblaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 5030
8504	9091	Assemblaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 4020
8514	1005	Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
8514	2005	Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
8514	3011	Forni a raggi infrarossi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
8514	3091	Altri forni per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore
8514	9020	Parti di macchine delle sottovoci 8514 1005, 8514 2005, 8514 3011 o 8514 3091
8515	8005	Saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
8515	9010	Parti per le macchine o apparecchi della sottovoce 8515 8005
8517	1100	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio « cordless »
8517	1910	Videofoni
8517	1990	Altri apparecchi telefonici
8517	2100	Telecopiatrici (telefax)
8517	2200	Telescriventi
8517	3000	Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia
8517	5010	Altri apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante
8517	5090	Altri apparecchi per la telecomunicazione numerica
8517	8010	Citofoni
8517	8090	Altri apparecchi per la telefonia o la telegrafia su filo
8517	9011	Assemblaggi elettronici di apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 5010
8517	9019	Altre parti di apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante della sottovoce 8517 5010
8517	9082	Assemblaggi elettronici di altri apparecchi

	8517	9088	Altre parti
	8518	1020	Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
	8518	2920	Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
	8518	3020	Apparecchi telefonici per abbonati, su filo
	8520	2000	Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche)
	8522	9051	Assemblaggi elettronici per apparecchi della sottovoce 8520 2000
	8523	1100	Nastri magnetici non registrati di larghezza inferiore o uguale a 4 mm
	8523	1200	Nastri magnetici non registrati di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm
	8523	1300	Nastri magnetici non registrati di larghezza superiore a 6,5 mm
	8523	2010	Dischi magnetici rigidi non registrati
	8523	2090	Altri dischi magnetici non registrati
	8523	9000	Altri supporti preparati ma non registrati, diversi dalle schede munite di una pista magnetica della voce 8523 3000, per la registrazione del suono o per simili registrazioni, diversi dai prodotti del capitolo 37
	8524	3100	Dischi per sistemi di lettura ottica mediante fascio laser, per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
	8524	3910	Altri dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	8524	4000	Nastri magnetici per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
	8524	9100	Altri supporti registrati per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine
	8524	9910	Altri supporti registrati per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	8525	1050	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonica o la radiotelegrafia
	8525	2091	Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente per radiotelefonica cellulare (telefonini cellulari)
	8525	2099	Altri apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente diversi da quelli per radiotelefonica cellulare
ex	8525	4011	Videoapparecchi per la presa di immagini fisse
	8527	9092	Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone
	8528	1290	Assemblaggi elettronici di videotuner destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	8528	1291	Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i

			segnali televisivi (« set-top boxes con funzione di comunicazione »)
	8528	3005	Videoproiettori che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
	8529	1015	Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonìa o radiotelegrafia
	8529	9040	Parti di apparecchi delle sottovoci 8525 1050, 8525 2091, 8525 2099, 8525 4011 e 8527 9092
	8531	2030	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi emettitori di luce (LED)
	8531	2050	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva
	8531	2080	Pannelli indicatori che incorporano altri dispositivi a cristalli liquidi (LCD)
	8531	8030	Visualizzatori a schermo piatto
ex	8531	9020	Parti di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 8030
	8532	1000	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)
	8532	2100	Condensatori fissi di tantalio
	8532	2200	Condensatori fissi elettrolitici all'alluminio
	8532	2300	Condensatori fissi a dielettrico di ceramica, ad un solo strato
	8532	2400	Condensatori fissi a dielettrico di ceramica, a più strati
	8532	2500	Condensatori fissi a dielettrico di carta o di materie plastiche
	8532	2900	Altri condensatori fissi
	8532	3000	Condensatori variabili o regolabili
	8532	9000	Parti di condensatori elettrici
	8533	1000	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati
	8533	2100	Altre resistenze fisse di potenza inferiore a 20 W
	8533	2900	Altre resistenze fisse di potenza superiore a 20 W
	8533	3100	Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate, di potenza inferiore a 20 W
	8533	3900	Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate, di potenza superiore a 20 W
	8533	4010	Altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri), di potenza inferiore a 20 W
	8533	4090	Altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri), di potenza superiore a 20 W
	8533	9000	Parti di resistenze elettriche diverse dalle resistenze scaldanti
	8534	0011	Circuiti stampati a più strati
	8534	0019	Altri circuiti stampati, solamente con elementi conduttori e di contatto

8534	0090	Circuiti stampati con altri elementi passivi
8536	5003	Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)
8536	5005	Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)
8536	5007	Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A
8536	6910	Spine e prese di corrente per cavi coassiali
8536	6930	Spine e prese di corrente per circuiti stampati
8536	9010	Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
8536	9020	Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore
8541	1000	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce
8541	2100	Transistori, diversi dai fototransistori, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541	2900	Transistori, diversi dai fototransistori, con potere di dissipazione pari o superiore a 1 W
8541	3000	Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili
8541	4010	Diodi emettitori di luce, compresi i diodi laser
8541	4090	Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli
8541	5000	Altri dispositivi a semiconduttore
8541	6000	Cristalli piezoelettrici montati
8541	9000	Parti di diodi, transistori e dispositivi simili a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati
8542	1000	Schede munite di circuiti integrati elettronici (« schede intelligenti »)
8542	2101	Circuiti integrati monolitici, semiconduttori a ossido metallico (tecnologia MOS), dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
8542	2105	Semiconduttori a ossido metallico (tecnologia MOS), microplacchette (chips)
8542	2111	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit
8542	2113	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit
8542	2115	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 64 Mbit
8542	2117	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione superiore a 64 Mbit

8542	2120	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)
8542	2125	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)
8542	2131	FLASH E ² PROM con capacità di memorizzazione non superiore a 4 Mbit
8542	2133	FLASH E ² PROM con capacità di memorizzazione superiore a 4 Mbit ed inferiore o uguale a 16 Mbit
8542	2135	FLASH E ² PROM con capacità di memorizzazione superiore a 16 Mbit ed inferiore o uguale a 32 Mbit
8542	2137	FLASH E ² PROM con capacità di memorizzazione superiore a 32 Mbit
8542	2139	Altre memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti
8542	2141	Altre memorie
8542	2145	Microprocessori
8542	2150	Microcontrollori e microelaboratori
8542	2161	Microperiferici
8542	2169	Semiconduttori a ossido metallico (tecnologia MOS), altri
8542	2171	Circuiti integrati monolitici diversi dai semiconduttori ad ossido metallico, dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
8542	2173	Circuiti integrati monolitici diversi dai semiconduttori ad ossido metallico, microplacchette (chips)
8542	2181	Memorie
8542	2183	Microprocessori
8542	2185	Microcontrollori e microelaboratori
8542	2191	Microperiferici
8542	2199	Circuiti integrati monolitici diversi dai semiconduttori ad ossido metallico, altri
8542	2910	Altre schede intelligenti, dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette
8542	2920	Microplacchette (chips)
8542	2930	Amplificatori
8542	2950	Regolatori di potenza o di tensione
8542	2960	Circuiti di controllo e comando
8542	2970	Circuiti di interfaccia; circuiti di interfaccia, con capacità di esecuzione di funzione di controllo e comando
8542	2990	Altre schede intelligenti, altri
8542	6000	Circuiti integrati ibridi

8542	7000	Microassemblaggi elettronici
8542	9000	Parti di circuiti integrati e di microassemblaggi elettronici
8543	1100	Apparecchi d'installazione ionica per drogare materiali a semiconduttore
8543	3020	Apparecchi per l'attacco a umido, lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura di dischi (wafers) a semiconduttore o di substrati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
8543	8100	Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimità
8543	8915	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario
8543	8965	Apparecchi per la deposizione fisica su dischi (wafers) a semiconduttore
8543	8973	Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di dispositivi a semiconduttore
8543	8979	Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono, e un assemblaggio elettronico che permette alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (SA 1998)
8543	9020	Assemblaggi elettronici destinati ad essere incorporati in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione
8543	9030	Parti di apparecchi delle sottovoci 8543 1100, 8543 3020, 8543 8965 o 8543 8973
8544	4110	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V, muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
8544	4920	Altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V, non muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
8544	5110	Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ma inferiori o uguali a 1000 V, muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni
8544	7000	Cavi di fibre ottiche
8548	9010	Memorie D-RAM in forme multicominate, come ad esempio D-RAM stack e moduli (incluse nell'elenco degli impegni CE connessi all'allegato B dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione - ITA)
9006	1010	Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli ricoperti da substrati fotoresistenti (inclusi nell'elenco degli impegni CE connessi all'allegato B dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione - ITA)
9006	9910	Parti ed accessori di apparecchi della sottovoce 9006 1010 (inclusi nell'elenco degli impegni CE connessi all'allegato B dell'accordo sulle tecnologie dell'informazione - ITA)
9009	1100	Apparecchi di fotocopia elettrostatici, riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto)
9009	2100	Altri apparecchi di fotocopia, a sistema ottico
9009	9100	Dispositivi automatici di alimentazione in documenti
9009	9200	Dispositivi di alimentazione in carta
9009	9300	Dispositivi di selezione

9009	9900	Altre parti ed accessori
9010	4100	Apparecchi per la scrittura diretta su dischi
9010	4200	Dispositivi di allineamento (fotoripetitori)
9010	4900	Altri apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori
9010	5010	Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di schermi di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto
9010	9010	Parti ed accessori di apparecchi delle sottovoci 9010 4100, 9010 4200, 9010 4900 o 9010 5010
9011	1010	Microscopi stereoscopici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore
9011	2010	Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore
9011	9010	Parti ed accessori di apparecchi delle sottovoci 9011 1010 o 9011 2010
9012	1010	Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore
9012	9010	Parti ed accessori di apparecchi della sottovoce 9012 1010
9013	8020	Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva
9013	8030	Altri dispositivi a cristalli liquidi
9013	9010	Parti ed accessori per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)
9017	1010	Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche, tracciatori
9017	2005	Strumenti da disegno, tracciatori
9017	2031	Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente
9017	9010	Parti ed accessori per apparecchi della sottovoce 9017 2031
9026	1051	Misuratori di portata elettronici
9026	1059	Altri strumenti ed apparecchi elettronici per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi
9026	1091	Misuratori di portata non elettronici
9026	1099	Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi
9026	2030	Strumenti ed apparecchi elettronici per la misura o il controllo della pressione
9026	2050	Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica
9026	2090	Altri strumenti ed apparecchi non elettronici per la misura o il controllo della pressione
9026	8091	Altri strumenti ed apparecchi elettronici per la misura o il controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, esclusi gli strumenti ed apparecchi delle

			voci 9014, 9015, 9028 o 9032
	9026	8099	Altri strumenti ed apparecchi non elettronici per la misura o il controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
	9026	9090	Altre parti ed accessori
	9027	2000	Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
	9027	3000	Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
	9027	5000	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) diversi dagli indicatori dei tempi di posa della sottovoce 9047 4000
	9027	8011	pH metri, rH metri e altri apparecchi elettronici per misurare la conducibilità
	9027	8013	Apparecchi elettronici per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD
	9027	8017	Altri strumenti ed apparecchi elettronici per analisi fisiche e chimiche, per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche
	9027	8091	Viscosimetri, porosimetri e dilatometri
	9027	8093	Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD
	9027	8097	Altri strumenti ed apparecchi per analisi fisiche e chimiche, per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche
	9027	9050	Parti ed accessori di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80
	9030	4090	Strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsimetri, psfometri)
	9030	8200	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafers) o di dispositivi a semiconduttore
	9030	9020	Parti ed accessori per apparecchi della sottovoce 9030 8200
	9031	4100	Strumenti e apparecchi ottici per il controllo di dischi "wafers" o di dispositivi a semiconduttore o per il controllo di maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore
ex	9031	4900	Strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore
	9031	9020	Parti ed accessori per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 00